



Medoilgas
Civita Ltd

Società del Gruppo
Mediterranean Oil & Gas Plc
Attività di direzione e coordinamento:
Mediterranean Oil & Gas Plc

Spettabile
Giunta Regionale della Regione Abruzzo

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE,
PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA DELLA GIUNTA
REGIONALE

COMITATO DI COORDINAMENTO
REGIONALE PER LA VALUTAZIONE
D'IMPATTO AMBIENTALE

Via Leonardo da Vinci, 1
67100 L'Aquila (AQ)

Anticipata via fax al numero (+39) 0862 363486
e via P.E.C. all'indirizzo: via@pec.regione.abruzzo.it

Roma, 29 luglio 2013

Ns. RIF.: MEDCIV/57.2013/MM

OGGETTO : PERFORAZIONE DI UN POZZO ESPLORATIVO DENOMINATO "SANTA LIBERATA 1 DIR" – GIUDIZIO N. 2213 DEL 4 GIUGNO 2013 – **PREAVVISO DI RIGETTO AI SENSI DELL'ART. 10 B/S DELLA L. N. 241/1990 COMUNICATO IL 18 GIUGNO 2013. MEMORIA MEDOILGAS CIVITA LTD.**

(I) PREMESSA

1. La scrivente società Medoilgas Civita Ltd. (la "**Società**" o "**Medoilgas**"), titolare del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato "CIVITA", com'è noto, in data 11 dicembre 2012, ha presentato alla Div. III Sezione UNMIG di Roma un'istanza di autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo denominato "Santa Liberata 1 Dir." da realizzarsi in località Santa Liberata di Scerni, nel Comune di Scerni (CH) (il "**Progetto**").

Registered Office
Mediterranean Oil & Gas Plc
33 St James's Square
London SW1Y 4JS

E-mail: info@medoilgas.com

Italian Branch:
Via Cornelia, 498
00166 Roma
Tel. +39 06 62290270
Fax. +39 06 62207256
C.F. N° 93040860434
VAT N° 03210550962

Nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ("**VIA**") del Progetto, codesto Comitato di Coordinamento Regionale per la VIA della Regione Abruzzo (il "**Comitato VIA**") (presso la Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia della Giunta Regionale – la "**Direzione**" –), con giudizio n. 2231 del 4 giugno 2013, comunicato alla Società il successivo 18 giugno, ha emesso un preavviso di rigetto dell'istanza della Società volta ad ottenere il parere favorevole di compatibilità ambientale del Progetto, ai sensi dell'art. 10-*bis* della l. n. 241/1990 (il "**Preavviso di rigetto**").

2. Nel Preavviso di rigetto sono state sollevate le seguenti "*criticità*" ostative ad un parere positivo di compatibilità ambientale:

- i. a seguito dell'intervento del Comune di Scerni (CH) nel procedimento VIA, sarebbe emersa l'esistenza di un'ordinanza di chiusura delle strade comunali per i mezzi pesanti superiori a 20 tonnellate a pieno carico che impedirebbe il transito dei mezzi per trasporto speciale (mediante i quali dovrebbe essere trasportato l'impianto di perforazione sul sito);
- ii. la documentazione tecnica depositata dalla Società nel corso del procedimento a supporto dell'istanza per l'autorizzazione del Progetto sarebbe carente poiché:
 - a. mancherebbe una valutazione di incidenza in relazione alla presenza di specie la cui presenza sarebbe stata dichiarata con perizia giurata;
 - b. non vi sarebbe un piano di utilizzo delle terre e delle rocce da scavo;
 - c. mancherebbe lo studio previsionale di impatto acustico a firma di un tecnico abilitato.

3. Con la presente memoria, presentata nel rispetto del termine concesso dalla Direzione con nota del 1° luglio 2013 (prot. n. 3353 BN VIA), la Società intende superare le criticità sollevate, in primo luogo producendo la documentazione tecnica di cui al punto ii), lettere a), b) e c), di cui l'istanza è stata ritenuta carente in sede di Preavviso di rigetto. Al riguardo, sia consentito rimarcare che alcune delle carenze evocate sono state sollevate per la prima volta nella seduta del Comitato VIA del 4 giugno 2013. Inoltre, una volta integrata la documentazione tecnica, alla luce dei principi di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, si ritiene che il Comitato VIA, lungi dal dover adottare un provvedimento di rigetto, debba disporre il prosieguo dell'istruttoria, essendo tenuto – al pari di ogni altra Pubblica Amministrazione – a non aggravare inutilmente il procedimento sulla base del principio del soccorso procedimentale.



4. Pertanto, come illustrato nell'**Allegato 01**, la documentazione tecnica fornita con la presente è strutturata in allegati, ognuno dei quali dedicati a ciascun tema indicato nel Preavviso di rigetto, ossia:

- **Allegato 02:** Valutazione di incidenza;
- **Allegato 03:** Relazione tecnico - descrittiva della movimentazione e gestione delle terre e rocce da scavo;
- **Allegato 04:** Valutazione previsionale di impatto acustico.

5. Inoltre, riguardo alla criticità di cui al punto i), con la presente memoria la Società sottopone all'attenzione del Comitato VIA alcuni rilevanti chiarimenti e osservazioni inerenti il quadro fattuale e giuridico di riferimento alla luce del quale si ritiene sia necessario, oltre che opportuno, rivalutare la criticità evidenziata.

(II) SULL'ORDINANZA INVOCATA DAL COMUNE DI SCERNI

6. Come è noto, il Progetto prevede la realizzazione di una perforazione direzionata da un piazzale appositamente allestito con la finalità di accertare la presenza di idrocarburi gassosi nel sottosuolo. La realizzazione del pozzo esplorativo comporta, tra l'altro, il transito di due mezzi per trasporto eccezionale sulla viabilità comunale, per quattro volte complessive (i.e., due viaggi di andata e due di ritorno), al fine di trasportare sull'area interessata l'impianto di perforazione.

7. Il Comune di Scerni è intervenuto nel procedimento di competenza del Comitato VIA manifestando, fin da subito, un atteggiamento ostile alla realizzazione del Progetto presentato dalla Società.

8. In particolare, nella prima seduta del Comitato VIA, svoltasi in data 27 settembre 2012, i rappresentanti dell'ente locale hanno prodotto due delibere comunali, rispettivamente, della Giunta Comunale¹ e del Consiglio Comunale², in cui si contesta, genericamente, la realizzabilità del "pozzo esplorativo per la ricerca di idrocarburi Civita" a causa di potenziali e non meglio specificate incompatibilità dello stesso con la rete viaria esistente, con la salute pubblica, con l'assetto sismico e idrogeologico del territorio comunale.

9. Inoltre, nella successiva seduta del Comitato VIA del 4 giugno 2013 – svoltasi a seguito del rinvio per supplemento istruttorio disposto per far fronte alle "problematiche restate irrisolte all'esito delle osservazioni proposte e alle questioni tecniche emerse" – il Comune di Scerni ha consegnato al Comitato VIA altri

¹ Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 26 settembre 2012.

² Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 17 settembre 2012.

documenti, al fine di supportare la propria opposizione al Progetto, tra i quali un'ordinanza del comune di divieto di accesso ai mezzi pesanti superiori a 20 tonnellate a pieno carico, sulla viabilità comunale" (l'**Ordinanza**"), di cui, tuttavia non risultavano precisati gli estremi, né risultava indicata la natura o descritto il contenuto.

10. Come meglio evidenziato qui di seguito, nonostante la documentazione prodotta dal Comune di Scerni contenga argomentazioni strumentali e non ostative alla realizzazione del Progetto, nel formulare la criticità evidenziata sub i) codesto Comitato VIA ha fondato il Preavviso di rigetto sull'impossibilità di accedere all'area, a causa dell'esistenza dell'Ordinanza, ritenuta un divieto insuperabile e assoluto al transito dei mezzi pesanti su parte del territorio comunale interessato dal Progetto.

11. Tale circostanza impedirebbe, infatti, il transito dei mezzi per il trasporto speciale mediante i quali dovrebbe essere trasportato l'impianto di perforazione sul sito.

a. LA POSSIBILITÀ DI AUTORIZZARE IL TRASPORTO ECCEZIONALE

12. Nell'Ordinanza a cui la Società ha avuto accesso solo dopo il Preavviso di rigetto, a seguito di apposita istanza, si legge che il Comune di Scerni, preso atto del "notevole aumento del transito di mezzi pesanti transitanti nel centro urbano del Comune di Scerni", che "mette a repentaglio l'incolumità degli abitanti delle zone interessate, nonché degli utenti deboli della strada", valutate le ridotte dimensioni delle strade del centro urbano per la sosta regolamentata ed autorizzata dei veicoli, nonché del restringimento della carreggiata in alcune zone del centro urbano, ha deciso di vietare l'accesso e il transito per tutti gli autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t. in Via Aldo Moro, Viale Dante Alighieri, Via G. D'Annunzio e Via IV Novembre, con la sola esclusione dei mezzi, eccezionalmente autorizzati previa istanza scritta all'Ente Comunale, che non abbiano altra possibilità di accedere alle ditte presso cui effettuare le manovre di carico e scarico.

13. Ebbene, a valle della lettura dell'Ordinanza appare ancor più evidente la strumentalità delle contestazioni mosse dall'ente locale.

14. In primo luogo, infatti, l'Ordinanza è stata adottata solamente in data 3 ottobre 2012 – circa una settimana dopo il rinvio per supplemento istruttorio disposto dal Comitato VIA – e, pertanto, non poteva essere conosciuta dalla Società che pure aveva diligentemente effettuato una ricognizione della normativa primaria e secondaria vigente prima di presentare l'istanza.

15. In secondo luogo, l'Ordinanza non istituisce un divieto assoluto di circolazione dei mezzi pesanti superiori alle 20 tonnellate sull'intero territorio comunale ma, esclusivamente, un divieto generale al transito indiscriminato di tale tipologia di mezzi; divieto che può essere derogato sulla base di singole autorizzazioni rilasciate a fronte di istanze funzionali all'esercizio di un'attività produttiva, nei casi in cui siano assenti alternative per il transito.

16. In tal modo, infatti, il Comune di Scerni, al fine di tutelare gli interessi delle categorie deboli degli utenti della strada e al contempo garantire la fruibilità della viabilità urbana comunale, ha posto in essere un meccanismo di regolazione del traffico comunale volto a bilanciare i suddetti interessi con le esigenze di produttività che pure emergono dal territorio e che possono giustificare l'eccezione al divieto, sulla base di un giudizio comparativo necessariamente ispirato all'art. 41 della Costituzione italiana.

17. Ebbene, appare chiaro che le attività di transito necessarie per la realizzazione del Progetto, come meglio descritte negli atti e nei documenti già in possesso di codesto Comitato, anche a causa della loro sporadicità (*i.e.*, un totale di quattro transiti complessivi, programmati in orario di scarso traffico cittadino) e della minima incidenza sugli interessi direttamente tutelati dall'Ordinanza, sarebbero agevolmente ricadute nell'eccezione prevista nell'Ordinanza, giustificando, qualora fosse stata richiesta, l'autorizzazione al transito dei mezzi necessari alla realizzazione del pozzo esplorativo.

18. Ciò detto, emerge con distinta chiarezza che la sussistenza di un tale divieto non poteva e non può in alcun modo assurgere a motivo ostativo assoluto rispetto all'istanza di compatibilità ambientale del Progetto oggetto del procedimento istruttorio di competenza del Comitato VIA.

b. L'IMPOSSIBILITÀ DI CONSIDERARE LE DELIBERE COME ATTI DI RIGETTO DELL'ISTANZA AL PASSAGGIO

19. Per completezza di esposizione si osserva che dalle delibere adottate dal Comune di Scerni (indicate *sub* note 1 e 2) con cui, nell'ambito del procedimento istruttorio di VIA, l'ente locale aveva espresso il proprio orientamento contrario alla realizzazione del Progetto non potrebbe in ogni caso derivare alcun impedimento rispetto al rilascio della suddetta autorizzazione al transito.

20. Come detto, infatti, tali delibere hanno un contenuto assolutamente generico e, posto che attualmente non è stata avanzata alcuna istanza di autorizzazione da parte della Società, non possono assurgere a dinieghi di autorizzazione alla circolazione dei mezzi necessari alla realizzazione del Progetto sul territorio comunale.

21. Se così non fosse, ma – lo si ripete – non vi è motivo di non sposare questa interpretazione, le delibere sarebbero doppiamente illegittime, dal momento che, in primo luogo, difetterebbero della motivazione imposta a tutti i provvedimenti amministrativi direttamente dall'art. 3 della l. n. 241/1990 che obbliga a dar conto degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto alla base della scelta compiuta tra le diverse opzioni possibili e che, inoltre, sarebbero state adottate da organi incompetenti, alla luce del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

c. L'AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI UN POZZO ESPLORATIVO

22. Seguendo la tesi secondo cui l'Ordinanza del Comune di Scerni costituirebbe un divieto assoluto di transito in alcun modo superabile, ne deriverebbe l'inevitabile ma inaccettabile, conseguenza che qualsiasi Comune, a mezzo di un atto amministrativo – qual è l'Ordinanza in commento – potrebbe di fatto impedire la realizzazione delle attività oggetto del Progetto, usurpando di fatto una competenza che l'ordinamento assegna direttamente allo Stato.

23. Una simile tesi evidentemente non è accettabile ed è, in effetti, in contrasto con la normativa di riferimento.

24. L'art. 1, comma 78, della l. n. 239/2004, prevede che l'autorizzazione *“alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attività di perforazione”*, viene rilasciata a valle di un **procedimento unico**, ispirato ai principi di semplificazione dell'attività amministrativa, al quale partecipano la regione e gli enti locali interessati.

25. Dalla medesima disposizione emerge, altresì, che unitamente all'atto autorizzativo adottato a valle del procedimento, l'Amministrazione competente rilascia contestualmente anche la **dichiarazione di pubblica utilità delle opere che devono essere realizzate**, in modo tale che l'opera (*i.e.*, il pozzo esplorativo) possa essere realizzata quanto prima, senza la necessità di effettuare ulteriori valutazioni istruttorie, assegnandole quindi un binario preferenziale ai fini dell'eventuale espropriazione, laddove risultasse necessario.





26. Così facendo, il legislatore, in un'ottica di semplificazione ed ottimizzazione temporale del procedimento, ha voluto garantire il miglior raccordo tra le amministrazioni coinvolte dalla realizzazione dell'opera, al fine di razionalizzare e velocizzare l'azione amministrativa e di garantire, così, il buon andamento dell'attività amministrativa cristallizzato nell'art. 97, Cost.

27. Tale istanza di semplificazione, legata alla realizzazione delle opere in commento, emerge ancor più chiaramente dalla lettura del comma 82-bis all'art. 1 della l. n. 239/2004. Con tale disposizione, infatti, il legislatore – evidentemente consapevole degli ostacoli che gli enti astrattamente competenti potevano frapporre alla concreta esecuzione delle opere funzionali alle opere autorizzate – ha previsto che, qualora la realizzazione del pozzo esplorativo e delle opere ad essa connesse necessiti una variazione degli strumenti urbanistici, **il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica**. Tale effetto si produce direttamente *ope legis*, cioè senza la necessità esso sia espressamente e specificatamente riconosciuto nel provvedimento autorizzatorio stesso.

28. Sulla base di questo breve *excursus* normativo, appare chiaro che il procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di un pozzo esplorativo, proprio perché ispirato alla massima semplificazione amministrativa e al coinvolgimento procedimentale di tutte le autorità amministrative astrattamente competenti, ingloba e sostituisce gli eventuali ulteriori atti di assenso, a vario titolo denominati, necessari al completamento dell'opera. Pertanto, a fronte del rilascio di un'autorizzazione alla realizzazione di un pozzo esplorativo in una determinata area, comprendente l'approvazione del progetto riguardante anche le modalità di transito dei mezzi per il trasporto e l'installazione dell'impianto, un'ordinanza comunale che vieti il transito di tali mezzi di trasporto e che risulti in contrasto con il provvedimento autorizzatorio sarebbe in ogni caso cedevole rispetto a quest'ultimo.

29. Ne consegue, pertanto, che **la preoccupazione espressa dal Comitato VIA** circa il contenuto potenzialmente contrastante dell'Ordinanza con la realizzazione del Progetto **è priva di ogni fondamento**. Infatti, l'autorizzazione alla realizzazione del pozzo esplorativo di cui all'art. 1, commi 77 e ss., l. n. 239/2004 è idonea giuridicamente a derogare, laddove vi fossero (*quod non*) alle eventuali previsioni ostative previste in eventuali atti amministrativi dell'ente locale.

30. Del resto, che questa sia l'unica interpretazione possibile della normativa vigente lo si evince anche alla luce dei principi costituzionali di buon andamento dell'azione amministrativa e del principio di sussidiarietà verticale declinato all'art. 118 Cost., che impongono che le funzioni amministrative debbano essere allocate all'ente più "adeguato" ad esercitarle in concreto.

31. Va considerato, infine, che qualora si attribuisse all'ente locale il potere di vanificare il contenuto di un atto autorizzativo rilasciato direttamente dallo Stato, in applicazione della legge n. 239/2004, gli si riconoscerebbe il potere – invero insussistente – di ostacolare lo sviluppo della rete dei gasdotti di interesse strategico nazionale e con essa l'efficiente erogazione di gas ai cittadini, ponendo altresì nel nulla l'obiettivo della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale, individuato nel punto 22 del preambolo della direttiva 13 luglio 2009, n. 2009/73/CE³.

32. Nessun ente comunale, né tantomeno il Comune di Scerni, è munito di potestà normative ma solo del potere di fare applicazione delle norme di rango di legge primario e secondario. Pertanto, l'Ordinanza, in quanto espressione di un potere meramente amministrativo del Comune di Scerni, si ritiene che non possa derogare al contenuto prescrittivo stabilito nelle disposizioni della Direttiva 2009/73/CE e nella legge n. 239/2004 che assegnano, al contrario, all'autorizzazione ministeriale all'escavazione di un pozzo esplorativo capacità derogatoria rispetto agli eventuali contenuti degli strumenti urbanistici (e quindi anche ad altri provvedimenti amministrativi assunti da enti locali) con essa contrastanti.

d. LA NECESSITÀ DI BILANCIARE GLI INTERESSI IN GIOCO

33. L'opposizione al Progetto perpetrata dal Comune di Scerni e l'ipotesi del rigetto dell'istanza della Società basata esclusivamente su ragioni di viabilità urbana, a causa dell'Ordinanza, è ancor più inaccettabile, laddove si consideri che la realizzazione del pozzo esplorativo richiede il transito di un solo mezzo pesante che provveda a trasportare l'impianto di perforazione percorrendo la viabilità comunale per un totale di quattro volte nell'arco di quattro mesi (due volte nella fase di montaggio e due nella fase di smontaggio), transiti che la Società è disposta ad effettuare anche nelle ore notturne, al fine di arrecare minor disturbo alla comunità locale.

34. Alla luce di ciò, il costante rinvio – impreciso e fuorviante – effettuato dal Comune di Scerni all'Ordinanza si ritiene sia assolutamente immotivato, oltre che illegittimo. Pertanto, non possono condividersi le preoccupazioni sollevate dal Comitato VIA in merito nel Preavviso di Rigetto.

³ Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE Testo rilevante ai fini del SEE, in GU L 211 del 14/08/2009 pag. 94 – 136, Considerando n. 22, 35, 36.



35. Si ritiene che le delibere con cui la Giunta e il Consiglio comunale hanno espresso il proprio dissenso alla realizzazione della perforazione, così come il Preavviso di rigetto nella parte in cui reputa invalicabile il divieto imposto dall'Ordinanza, siano viziose da eccesso di potere in quanto non contengono alcuna valutazione comparativa tra l'interesse alla "quiete pubblica", che parrebbe essere turbato da un trasporto eccezionale ogni quattro mesi, e l'interesse (comunitario ancor prima che nazionale) alla sicurezza degli approvvigionamenti energetici.

36. L'omessa considerazione di interessi di tal fatta stride evidentemente con la massima attenzione dell'Unione Europea, prima, e del Governo italiano, poi, al rafforzamento dell'autosufficienza energetica attraverso la produzione sostenibile di idrocarburi nazionali.

37. Inoltre, giova ricordare che, nelle circostanze di fatto attuali, l'Italia si trova ad essere altamente dipendente dall'importazione di combustibili fossili⁴; allo stesso tempo, tuttavia, dispone di ingenti riserve di gas e petrolio. Per tale ragione il Ministero dello Sviluppo Economico ("MSE"), nel documento contenente la "*Strategia Energetica Nazionale: per un'energia più competitiva e sostenibile*" (la "**Strategia Energetica**"), approvato nel marzo 2013, ha sottolineato che "è doveroso fare leva (anche) su queste risorse, dati i benefici in termini occupazionali e di crescita economica, in un settore in cui l'Italia vanta notevoli competenze riconosciute"⁵ (enfasi aggiunta).

38. Proprio al fine di incentivare l'utilizzo di queste risorse, il MSE invita i soggetti competenti a semplificare gli *iter* autorizzativi, adeguandoli agli standard europei, al fine di prevedere che le attività di cui sopra possano essere soggette al conferimento di un titolo abilitativo unico per esplorazione e produzione, soprattutto per la realizzazione di progetti ed infrastrutture strategiche come quelli relativi alla ricerca ed estrazione di

⁴ La dipendenza dalle importazioni: l'84% del fabbisogno energetico italiano è coperto da importazioni, con produzione nazionale da rinnovabili, gas e greggio che coprono rispettivamente solo il 10%, il 4 % e il 3% del fabbisogno nazionale (2010). Il dato si confronta con una quota di importazioni media nell'Unione Europea significativamente più bassa, pari al 53%. Il fenomeno ha un forte impatto macro-economico per il Paese, con una fattura energetica 2011 pari a circa 62 miliardi di euro (importazioni nette di energia) che porta la bilancia dei pagamenti in forte passivo da anni (nel 2012 è tornata in attivo). Inoltre, data la nostra dipendenza dalle importazioni, è essenziale garantire una forte diversificazione delle fonti di approvvigionamento soprattutto per il gas (anche se il livello diversificazione italiano è superiore a quello di altri paesi europei). Si veda in proposito il documento contenente la "Strategia Energetica Nazionale: per un'energia più competitiva e sostenibile" approvato nel marzo 2013 dal Ministero dello Sviluppo Economico.

⁵ Strategia Energetica Nazionale: per un'energia più competitiva e sostenibile, approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico con D.M. 8 marzo 2013.

idrocarburi direttamente nel territorio italiano. Pertanto, la *ratio* sottesa alla previsione di un titolo abilitativo unico, (*i.e.*, l'autorizzazione del MSE all'escavazione di un pozzo esplorativo), sostitutivo quindi di ogni altro atto di assenso, nulla osta, autorizzazione, licenza, etc., è totalmente incompatibile anche con la sola ipotesi che la sua adozione possa trovare un ostacolo giuridico invalicabile in un provvedimento amministrativo sulla viabilità urbana adottato dall'ente comunale interessato dalla realizzazione del progetto.

39. Ebbene, in un tale scenario, non è assolutamente concepibile che un'ordinanza sindacale adottata per motivi di viabilità urbana possa rappresentare un reale ostacolo alla realizzazione di tali opere strategiche, di fondamentale importanza per l'intero sistema energetico del Paese, che hanno la possibilità di mobilitare ingenti investimenti privati, con evidenti effetti benefici anche sui livelli occupazionali e sull'economia generale del Paese.

40. Per tale ragione, si confida che codesto Comitato VIA, a valle di una rinnovata valutazione degli interessi nazionali sottesi alla realizzazione del Progetto, convenga con la posizione qui espressa dalla Società secondo cui l'Ordinanza adottata dal Comune di Scerni non è e non può essere in alcun modo ostativa alla realizzazione del Progetto.

(III) SULL'ISTRUTTORIA PROCEDIMENTALE

41. La Società, inoltre, sottopone all'attenzione del Comitato VIA la presenza di un **errore di metodo** in cui lo stesso sembra essere incorso durante l'istruttoria procedimentale.

42. Dalla lettura dei giudizi del Comitato VIA del 27 settembre 2012 e del 4 giugno 2013, emerge, infatti, che il contraddittorio procedimentale è stato focalizzato sull'enfaticizzazione delle osservazioni critiche pervenute dai partecipanti piuttosto che, come invece ci si aspettava, sulle possibili soluzioni alle criticità astrattamente presenti nella concreta realizzazione del Progetto.


43. Al riguardo, sempre in relazione all'Ordinanza del Comune di Scerni, il Comitato VIA ha completamente omissso di considerare che la stessa vieta la circolazione dei c.d. mezzi pesanti esclusivamente su alcune strade comunali, e precisamente su Via Aldo Moro, Viale Dante Alighieri, Via G. D'Annunzio e Via IV Novembre.

44. Posto che, come chiarito in premessa, la Società è venuta a conoscenza del contenuto dell'Ordinanza soltanto a seguito dell'accesso agli atti esercitato dopo aver ricevuto comunicazione del Preavviso di rigetto, si ritiene che il Comitato VIA – alla luce del divieto di inutile aggravio del procedimento amministrativo, a sua volta diretta espressione del principio di buon andamento espresso dall'art. 97, Cost. – sia tenuto a considerare modalità alternative di accesso all'area interessata dal Progetto, al fine di contemperare l'esigenza di non ostacolare la libera iniziativa economica, attuativa della Strategia Energetica nazionale, con le esigenze di "quiete pubblica" e di sicurezza della circolazione, espresse dalla comunità locale.

45. Tali ultime esigenze, infatti, appaiono facilmente soddisfacibili, ad esempio, con una modifica progettuale del percorso previsto per il trasporto eccezionale, e/o con l'intensificazione della vigilanza della Polizia locale nel corso degli sporadici transiti del mezzo di trasporto eccezionale, e con la pianificazione degli orari in cui avverrebbe il transito, etc.

Alla luce di quanto sopra, Medoilgas Civita Ltd, confidando di aver chiarito i fatti rilevanti ai fini della conclusione del procedimento di cui al Preavviso di rigetto, chiede a codesta Giunta della Regione Abruzzo e al Comitato VIA di accogliere le argomentazioni prospettate e, di conseguenza, di archiviare l'ipotesi di rigettare l'istanza della Società sulla base del Preavviso di rigetto e disporre l'immediato prosieguo del procedimento volto al rilascio del parere di compatibilità ambientale.

Distinti saluti.



Il preposto della sede secondaria
(Dott. Sergio Morandi)